



CITTA' DI AMANTEA
(Provincia di Cosenza)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 122 del Reg.	Oggetto: <i>Riammissione in servizio del dipendente Bazzarelli Giacomo e Aloe Mario. Assegnazione agli uffici.</i>
Data 17.10.2018	

L'anno Duemiladiciotto il giorno 17 del mese di OTTOBRE alle ore 19,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1)	PIZZINO Mario	SI	
2)	IANNI PALARCHIO Andrea	SI	
3)	VELTRI Concetta	SI	
4)	FERRARO Luca	SI	
5)	POLICICCHIO Francesca		SI
	Totale	04	01

Assume la Presidenza il Sindaco Dott. Mario PIZZINO e constatato che i presenti sono in numero legale dichiara aperta la seduta;

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione come predisposta dall'uff. *Sindaco* avente ad oggetto: *Riammissione in servizio del dipendente Bazzarelli Giacomo e Aloe Mario. Assegnazione agli uffici.*

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione;

DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione:

- Del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U.F.L.) e successive modificazioni;
- Del parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U.F.L.) e successive modificazioni;

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLA FORMA DI LEGGE

DELIBERA

1. **APPROVARE**, come approva, la proposta di deliberazione come predisposta dall'Uff. *Sindaco* avente ad oggetto: *Riammissione in servizio del dipendente Bazzarelli Giacomo e Aloe Mario. Assegnazione agli uffici.*

2. **ALLEGARE** alla presente deliberazione la proposta di cui trattasi per formarne parte integrale e sostanziale;

ED INOLTRE;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Sulla proposta del Presidente;

Con separata, unanime votazione.

DELIBERA

Dichiarare la presente **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4 della D.Lgs. 18.08.2000, n°267(TUEL);

La presente deliberazione viene rimessa:

All'Ufficio proponente ed agli altri uffici interessati, per i provvedimenti di rispettiva competenza

Ai capigruppo consiliari viene data informativa dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi dell'art. 125 (TUEL).



CITTA DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Riammissione in servizio dei dipendenti Bazzarelli Giacomo e Aloe Mario – Assegnazione agli uffici .

Proponente: Sindaco

Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto.
Data 8/10/2018

Parere Del Responsabile del Servizio Interessato
- ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.
Amantea li
Il responsabile del procedimento

[Signature]
Il responsabile di Settore

Parere Del Responsabile di Ragioneria
ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Settore Programmazione e Bilancio , ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000
Vista la proposta in oggetto attesta che:
 HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
 NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
 NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.
Amantea li
Il responsabile del procedimento

[Signature]

Intervento Capitolo / PEG
Bilancio Corrente Esercizio -
 Competenza Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

- somma stanziata
- variaz. In aumento.....
- variaz. In diminuzione.....
- somme già impegnate.....
- somma disponibile.....
Data
Il Responsabile: Dott. Gaetano Vigliatore

Data e ora della seduta Determinazione dell'organo deliberante

11.10.2018 19.30 SI APPROVA

PALANO	IANNI PALARCHIO	VELTRI	FERRARO	POLICICCHIO	=
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Deliberazione n° 122	Presenti n° 6	Voti Favorevoli n° 6	Voti Contrari n° 0	Astenuti n° 0
Imm.Esecutiva SI	Capigruppo SI	Prefettura		

Rimettere copia a:

1) _____

2) _____

3) _____

Il Segretario Generale
Carmela CHIPELLINO

[Signature]

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- Che in punto di diritto, in materia di riammissione ed assegnazione del personale sospeso dal servizio per condotte comportanti la sospensione obbligatoria e facoltativa dal servizio, lo stato della costante giurisprudenza in materia è il seguente:

“Nel campo del pubblico impiego, la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio è atto dovuto da parte dell'amministrazione, in conseguenza di una misura restrittiva della libertà personale, che impedisce la prestazione dell'attività lavorativa e dunque interrompe il sinallagma; tale sospensione cautelare obbligatoria non cessa automaticamente quando cessa la misura cautelare penale, occorrendo un provvedimento di revoca. Ciò in quanto l'amministrazione non è in grado di conoscere la data della cessazione della misura cautelare penale, essendo pertanto onere del dipendente che aspiri ad essere riammesso in servizio, cooperare con l'amministrazione, notiziandola del venir meno dell'impedimento alla riattivazione del rapporto di lavoro.

L'amministrazione è tenuta a revocare la sospensione cautelare obbligatoria disposta nei confronti di un dipendente con decorrenza dalla data in cui ha notizia della cessazione della misura cautelare penale, e dunque del venir meno dell'impedimento allo svolgimento del sinallagma;

Dalla data di conoscenza della cessazione della misura cautelare penale, decorre anche il termine entro cui l'amministrazione deve valutare se riammettere il dipendente in servizio, ovvero applicare la sospensione cautelare facoltativa.

Per disporre la sospensione cautelare facoltativa del dipendente pubblico in pendenza di indagini penali, non è necessario che vi sia stato il rinvio a giudizio del dipendente medesimo, essendo sufficiente che siano in corso le indagini penali preliminari, e che il dipendente sia stato già sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale, successivamente cessata.

Le condizioni necessarie per la sospensione cautelare facoltativa prima del rinvio a giudizio del dipendente sono:

- a) che siano pendenti indagini penali preliminari;
- b) che il dipendente sia stato già sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale, poi cessata;
- c) che i fatti su cui pendono le indagini penali preliminari siano direttamente attinenti al rapporto di lavoro o siano tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

La valutazione dell'Amministrazione, in materia di sospensione cautelare facoltativa del dipendente pubblico, costituisce una tipica manifestazione del suo potere discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente irragionevole e non comporti la necessità di esporre le ragioni per le quali i fatti contestati al dipendente devono considerarsi particolarmente gravi, potendo tale giudizio essere implicito nella gravità del reato a lui imputato, nella posizione di impiego rivestita dal dipendente, nella commissione del reato in occasione o a causa del servizio, con la conseguente impossibilità di consentirne la prosecuzione. (CdS, sez. VI.4244/2006).

- Che l'Amministrazione comunale di Amantea è stata interessata da fattispecie rientranti nella sopra richiamata disciplina per n. 3 dipendenti;
- Che nel caso che riguarda l'Ente la sospensione dal servizio facoltativa, irrogata dall'UPD, è stata revocata dal medesimo ufficio che ne ha disposto l'immediata riammissione in servizio, evidentemente sussistendone i presupposti di fatto e di diritto.
- Che, per l'effetto, con determinazione del responsabile del Servizio personale, è stata disposta l'immediata attuazione del provvedimento dell'UPD con la riammissione in servizio dei dipendenti interessati;
- Che a seguito degli eventi sopracitati occorre provvedere alla determinazione in merito alla ricollocazione di due dei tre dipendenti nelle strutture dell'Ente considerato che per una unità è stato



già disposto con separato provvedimento sindacale di assegnazione in altro settore rispetto a quello di provenienza, seppure con mantenimento di posizione di responsabilità apicale;

- Che relativamente alla ricollocazione in generale e delle due unità di cui al presente atto, la norma di riferimento si rinviene nel D.Lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 3 che testualmente recita:

Capo II - Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3. Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che **siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:**

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, **salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione.** E' in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il

termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

**L' articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 recita:*

Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 83, legge n. 190 del 2012)

2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.


5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: "1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383".

Dato atto della disciplina normativa ed avuto riguardo anche alle imputazioni a carico dei dipendenti e di cui in atti, la stessa non si appalesa applicabile ai casi di specie per la circostanza che, allo stato, non risulta, né emissione di sentenza di condanna passata in giudicato, né essere stato adottato provvedimento di rinvio a giudizio.

- Che, pertanto:

a) non può negarsi la possibilità di assegnazione di incarico ai dipendenti.

b) intervenuta la riammissione in servizio, si ritiene che i dipendenti possano essere assegnati ad una mansione riconducibile alla categoria contrattuale di appartenenza o, nel rispetto della equivalenza delle mansioni, in altro settore, nelle more della definizione del procedimento penale a loro carico.



- Che posto quanto sopra, occorre effettuare, dunque, l'ulteriore valutazione circa il mantenimento nel settore di provenienza o assegnazione di un diverso settore.
- Che anche detta scelta è discrezionale, e non arbitraria, relativamente al pubblico interesse da perseguire, in quanto, al di là delle prescrizioni impartite dalla legge, esiste un ambito di discrezionalità dell'Autorità Amministrativa a cui è lasciata la possibilità di scegliere fra più soluzioni, adottando quella che è più conforme alle esigenze che è chiamata a curare in concreto, naturalmente secondo criteri di ragionevolezza.
- Che nei casi di specie e che interessano l'Ente, per la valutazione potrebbero sopperire i criteri presi in considerazione dal tribunale del riesame, unitamente ad altri presenti nel sistema normativo generale quali l'applicazione del principio di presunzione di innocenza sancita dall'art. 27, comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo cui -."l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva" e deve essere considerato tale, quindi, sino alla sentenza di condanna confermata all'eventuale terzo grado di giudizio della Corte Suprema di Cassazione;
- Che, invero, il fondamento stabilito dal citato art. 27, comma 2 della Carta costituzionale, per altro verso sancisce anche che nessuno può essere considerato colpevole senza prova di aver violato una legge, ed è sostanzialmente applicato dall'art. 1 del Codice penale vigente ("nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge...");
- Che non appare dubbio, neppure in giurisprudenza, come sia doveroso applicare con rigore il principio costituzionale alla luce dell'interpretazione sistematica e comparata anche delle altre norme della Carta Fondamentale che coinvolgono la giurisdizione penale dalle quali emerge un modello garantista nei riguardi di ogni persona, rappresentato in sintesi nella massima "nulla poena sine culpa, nulla culpa sine iudicio, nullum iudicium sine accusatione, nulla accusatio sine probatione, nulla probatio sine defensione";

Tutto ciò premesso

Richiamata la relazione del Segretario Comunale nella sua qualità di consulente tecnico giuridico e responsabile anticorruzione, espresso con nota prot. 12597 del 1/10/2018 in merito all'assegnazione di uno dei dipendenti interessati alle vicende giudiziarie che hanno investito, tra l'altro, l'apparato amministrativo dell'Ente;

Ritenuta determinante allo stato, per la valutazione di cui al presente atto, oltre a motivi di opportunità per il dipendente che svolge il delicato compito di tutore dell'ordine in qualità di Istruttore di P.M, anche l'attuale condizione dell'Ente che, già in dissesto finanziario, con il bilancio stabilmente riequilibrato da approvare, con la necessità di riavviare l'attività di riscossione, si trova nell'impossibilità ad assumere, in grave carenza di personale istruttore che attenda alle attività di amministrazione generale oltre che in vista di futuri imminenti collocazioni a riposo;

- ritenuti nei casi di specie, alla luce degli atti e del diritto vigente, sussistenti le condizioni per far conseguire alla riammissione in servizio, la statuizione in merito alla ricollocazione dei dipendenti in base da una valutazione di tutti gli elementi evidenziati;

Preso atto altresì delle seguenti circostanze:


- Che per uno dei dipendenti interessati, si è già provveduto con apposito decreto sindacale;
- che per il dipendente Dott. Aloe Mario, allo stesso, appartenente alla categoria D, è stato concesso un periodo di ferie pari a quanto avente diritto e fino ad esaurimento, avendo, il dipendente medesimo, già avanzato domanda di collocazione a riposo per sopraggiunti limiti di età e maturazione del diritto a pensionamento per il prossimo dicembre 2018, per cui anche detta circostanza si ritiene utile per le determinazioni in merito dell'Amministrazione;
- che per il dipendente APM Bazzarelli Giacomo avuto riguardo al delicato compito svolto sul territorio, nella citata qualità, sussistano le condizioni per una valutazione di una sua assegnazione ~~mediante~~

presso altro settore stante le richiamate attuali condizioni organizzative dell'Ente privo di personale istruttore, condizione che assurge ad ulteriore criterio per operare la valutazione cui l'Amministrazione è chiamata;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Vista la Legge 190/2012;
Visto il D.Lgs. 39/2013;
Vista la normativa soprarichiamata;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e devono intendersi di seguito riportate e trascritte;
2. Di assegnare il personale interessato al presente provvedimento, nel rispetto del principio di equivalenza delle mansioni ad altri settori dell'Ente per come di seguito:
 - a) per il dipendente Bazzarelli Giacomo, all'Ufficio di Segreteria Generale, in ragione dei richiamati motivi di opportunità avuto riguardo al delicato compito cui era preposto, nonché in ragione della richiamata carenza di personale istruttore e della necessità di far fronte alle attuali esigenze straordinarie dell'Amministrazione Generale, con decorrenza dal presente provvedimento e, comunque fino al termine, determinato da apposito atto di questo organo, delle condizioni di straordinaria emergenza ed urgenza insite nella necessità di personale istruttore dell'Amministrazione Generale;
 - b) per il dipendente Dott. Mario Aloe, la collocazione nel settore VII, Istruzione, mense scolastiche, trasporti scolastici, servizi demografici, senza l'affidamento delle funzioni gestorie per come in precedenza affidate, in considerazione del suo imminente collocamento a riposo previsto per il prossimo mese di dicembre 2018 e della circostanza di dover consentire, allo stato, allo stesso, di usufruire del periodo di ferie maturate e non godute prima della conclusione del rapporto.
 - c) Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati, mediante notifica, all'Ufficio personale ed ai responsabili dei settori di assegnazione;
 - d) Di dichiarare, come dichiara, il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le ragioni di immediato supporto agli uffici di assegnazione.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Dott. Mario PIZZINO

Il Segretario Generale
f.to Avv. Carmela Chiellino

ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'Albo Pretorio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line n. **723** di questo Comune (Art. 32, Comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18 agosto 2000 n. 267) e comunicata ai capigruppo con nota prot. n. **13630**

Amantea li, **24.10.2018**

Per l'Albo On-Line
f.to Vicente Mauriziano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi:

- del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;
- del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)**24.10.2018**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Carmela Chiellino